

CONVENZIONE

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) codice fiscale n. 01165400589 e partita IVA n. 0096891004 con Sede e domicilio fiscale in P. le G. Pastore n. 6 Roma, C.A.P. 00144, rappresentato dalla Dott.ssa Katia Panella nella qualità di Direttore regionale Inail Abruzzo;

E

La struttura CENTRO POLISPECIALISTICO "FARNESE" SRL, codice fiscale e partita IVA 00923920672 con sede e domicilio fiscale in via Benedetto XV, n. 3, 64012 CAMPLI Prov. (TE), rappresentata da Silvana Frattari nella qualità di legale rappresentante.

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "l'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";

in data 6 ottobre 2015, l'Inail e la Regione Abruzzo hanno stipulato un Protocollo d'intesa in attuazione del predetto Accordo-quadro, della durata di tre anni, rinnovato, per il medesimo arco temporale, senza soluzione di continuità con DGR n. 514 del 2019, DGR n. 923 del 2021 e DGR n. 770 del 2024, pertanto attualmente vigente e in scadenza al 6 ottobre 2027;

in data 21 aprile 2016, l'Inail e la Regione Abruzzo hanno stipulato una Convenzione, della durata di tre anni, rinnovata, per il medesimo arco temporale, senza soluzione di continuità con DGR n. 514 del 2019, DGR n. 923 del 2021 e DGR n. 770 del 2024, pertanto attualmente vigente e in scadenza al 21 aprile 2028;

nella citata DGR n. 770 del 2024, si è dato atto che l'Inail assicura, a proprio esclusivo carico, le prestazioni sanitarie riabilitative integrative (LIA) mediante accordi con le strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale per l'erogazione, in regime ambulatoriale, di prestazioni di fisiochinesiterapia;

La Struttura risulta in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia ed è interessata ad erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti concordano di individuare specifici percorsi assistenziali integrati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste come di seguito specificato:

- visita fisiatrica - rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA) - con definizione del piano riabilitativo individuale;
- prestazioni riabilitative incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) - prescritte su ricettario fornito dalla Asl - nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti del budget assegnato alla struttura medesima;
- prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La Struttura si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, con definizione e restituzione all'Inail del piano riabilitativo individuale, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'impegnativa su ricettario Asl, trasmessa, in copia, dall' Inail alla struttura tramite posta certificata.

Il piano riabilitativo individuale dovrà essere autorizzato dall'Inail.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, da avviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione

dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo, comprensivo sia delle prestazioni LEA (livello essenziale di assistenza) sia delle prestazioni integrative (LIA), per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura, individuata, su libera scelta dell'assistito stesso, tra quelle convenzionate con l'Istituto, anche in ragione del criterio di prossimità territoriale.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo per il quale la Struttura non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.

Qualora i sanitari della struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

La struttura si impegna a comunicare alla Sede territoriale Inail di riferimento, immediatamente ed esclusivamente a mezzo Pec, l'eventuale impossibilità momentanea di garantire l'effettuazione della prestazione per causa di forza maggiore, non imputabili all'organizzazione della struttura, nonché la cessazione dell'impossibilità medesima; si impegna altresì a comunicare all'indirizzo Pec abruzzo@postacert.inail.it il venire meno o la variazione delle situazioni dichiarate in occasione della manifestazione di interesse.

I flussi operativi verranno determinati dall'Inail e concordati con la singola Struttura.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni di cui al presente accordo e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'Inail.

L'INAIL, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura nei termini di legge, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con codice IBAN IT68Z0542476780000000011267.

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio sanitario o da medici dell'Inail sul sistema "Tessera sanitaria", il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura alla competente Asl, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Rimangono salve le decisioni assunte a seguito del procedimento giurisdizionale presso il Tar Lazio in merito all'annullamento del Decreto del Ministro della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n.302 del 27/12/2024, avente ad oggetto la "Definizione delle Tariffe relative alla assistenza specialistica ambulatoriale e protesica". Pertanto, eventuali modifiche che dovessero sopravvenire nella classificazione delle prestazioni (da Lea a Lia e viceversa) determineranno i relativi adeguamenti, con ogni conseguenza

in ordine ai rapporti creditori e debitori reciproci.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213, le fatture emesse in relazione alla convenzione stipulata con quest'Istituto dovranno essere redatte in forma elettronica e trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. L'Inail non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Regionale Abruzzo, rinvenibile nell'IPA (Indice delle pubbliche Amministrazioni), è il seguente: **QZBEJR**.

Tale codice dovrà essere riportato nella fattura elettronica, nello specifico campo **"1.1.4 <CodiceDestinatario>**

Nel campo della fattura elettronica **"1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>"**, va inserito il codice numerico della sede Inail di riferimento che ha emesso l'impegnativa per le prestazioni LIA, come di seguito riportato:

31100 – Sede di Chieti
31300 – Sede di Pescara
31110 – Sede di Lanciano
31200 – Sede di L'Aquila
31210 – Sede di Avezzano
31231 – Sede di Sulmona
31400 – Sede di Teramo

A seguito del provvedimento del Garante della Privacy n. 511 del 20 dicembre 2018, le fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie emesse nei confronti di persone giuridiche non dovranno contenere più dati personali.

Pertanto la Struttura riporterà nel testo della fattura elettronica unicamente il numero di impegnativa e il numero caso di infortunio e si farà carico di far pervenire, contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della sede Inail di riferimento, la seguente documentazione necessaria all'Istituto per procedere al pagamento: copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito attestante la regolare conclusione del percorso riabilitativo. Nella trasmissione della predetta documentazione si dovrà indicare il numero della fattura elettronica di riferimento. In assenza della predetta documentazione non si potrà procedere al pagamento.

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Sedi Inail:

aquila@postacert.inail.it
avezzano@postacert.inail.it
sulmona@postacert.inail.it
chieti@postacert.inail.it
pescara@postacert.inail.it
[lanciano@postacert.inail.it](mailto: Lanciano@postacert.inail.it)

teramo@postacert.inail.it

Eventuali inosservanze delle disposizioni in materia di privacy relative alla fatturazione elettronica saranno imputabili esclusivamente alla Struttura.

Art. 5

Trattamento dei dati personali e Informativa

Le parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 (di seguito codice della Privacy) come novellato dal d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto può interessare categorie particolari di dati, nello specifico, dati sanitari.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

La Struttura conferma di aver preso visione dell'informativa dell'Istituto resa ai sensi dell'art. 13 pubblicata sul sito istituzionale Inail come dichiarato in occasione della manifestazione di interesse.

Art. 7

Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Responsabilità, manleva e assicurazione

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato INAIL che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti della Struttura stessa e assume in proprio ogni

responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

La struttura si impegna a mantenere attiva la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell'esercizio dell'attività sanitaria oggetto della convenzione anche da dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti, con regolare pagamento del premio assicurativo.

Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art.9

Patto di integrità

La struttura si impegna al rispetto dei principi contenuti nel Patto di integrità allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 4), sottoscritto in occasione della manifestazione di interesse.

Art. 10

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 21 aprile 2028.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti/utenti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della Direzione regionale Inail.

Art. 11

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora sia riscontrata la carenza, accertata anche con verifiche successive, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, dell'accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti, nonché in caso di contestata e reiterata (almeno due volte) irregolare esecuzione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Negli altri casi, la struttura sarà intimata all'adempimento con l'assegnazione di un termine, potendo l'Inail avvalersi, nel caso di persistente inadempienza, della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi, con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

La Struttura si impegna a comunicare con immediatezza all'Inail, Direzione Regionale Abruzzo, Via Vetoio, L'Aquila e all'Ufficio competente della Direzione Politiche per la Salute della Regione Abruzzo, Via Conte di Ruvo, Pescara, eventuali fattispecie, di cui all'art. 7 L.R. 32/2007 e in particolare la sopravvenienza di provvedimenti di sospensione dell'accreditamento, in ragione di motivate esigenze cautelari o per la fattispecie di cui all'art. 7 bis L.R. 32/2007; l'avvio e/o la definizione di procedure di revoca dell'accreditamento ex art. 7 L.R. citata; eventuali provvedimenti di voltura del titolo di accreditamento provvisorio.

Art. 12

Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di L'Aquila.

Art. 13

Registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ii., a cura e spese della parte richiedente.

L'Aquila

Per la Direzione regionale Inail Abruzzo	Per la Struttura CENTRO POLISPECIALISTICO "FARNESE" SRL
Il Direttore regionale	Il Legale rappresentante
Katia Panella	Silvana Frattari

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA STRUTTURA

RAGIONE SOCIALE	CENTRO POLISPECIALISTICO "FARNESE" SRL
CODICE FISCALE	00923920672
PARTITA IVA	00923920672
LEGALE RAPPRESENTANTE	SILVANA FRATTARI
SEDE LEGALE	VIA BENEDETTO XV, n. 3 – CAMPLI (TE)
POSTA ELETTRONICA DI STRUTTURA	centrofarnese@virgilio.it
PEC	centrofarnese@pec.it
CENTRALINO	0861-569229
SEDE AMBULATORIO FKT	VIA BENEDETTO XV, n. 3 – CAMPLI (TE)
ORARI APERTURA AMBULATORIO FKT	8:00-14:00 / 15:00-19:00
TELEFONO PRENOTAZIONI	0861-569229 / 331-6407409
REFERENTE PRENOTAZIONI	Sara Pirocchi – Danila Di Paolo
TELEFONO	0861-569229 / 331-6407409
EMAIL	centrofarnese@virgilio.it
REFERENTE SANITARIO (FISIATRA)	Dott.ssa Ira Dodaj
TELEFONO	320-7164483
EMAIL	dodajira@gmail.com
REFERENTE AMMIN. - CONTABILE	Sara Pirocchi – Danila Di Paolo
TELEFONO	0861-569229 / 331-6407409
EMAIL	centrofarnese@virgilio.it
C/C BANCARIO IBAN	IT 68 Z 05424 76780 000000 011267 BDM – FILIALE DI CAMPLI (TE)

Sottoscritto digitalmente

ELENCO PRESTAZIONI LEA EROGABILI NELLA STRUTTURA

CODICE DEL TARIFFARIO REGIONALE VIGENTE Tariffa da vigente nomenclatore tariffario regionale e nel rispetto del budget assegnato		TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE LEA
CODICE TARIF	TARIFFA	
93.11.1	12,35 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE relativa alle funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento, secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 30 minuti. Ciclo massimo di 10 sedute
93.11.2	29,55 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN DISABILITA' COMPLESSE CON USO DI TERAPIE FISICHE STRUMENTALI DI SUPPORTO relativa alle funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento secondo ICF dell'OMS e caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 60 minuti con almeno 40 minuti di esercizio terapeutico. Ciclo massimo di 10 sedute
93.11.5	6,15 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO relativa alle funzioni delle articolazioni, delle ossa, del movimento, secondo ICF. Per seduta di 60 minuti e massimo 6 pazienti per gruppi omogenei di patologia. Ciclo di 10 sedute
93.11.9	12,35 €	RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO relativa alle funzioni genito-urinarie, incontinenza urinaria, secondo ICF dell'OMS. Per seduta della durata di 30 minuti. Ciclo fino a 10 sedute
93.11.E	9,80 €	RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care Giver. Per seduta della durata di 30 min. Ciclo massimo di 10 sedute
93.11.F	5,60 €	RIEDUCAZIONE IN GRUPPO ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare. Per seduta della durata di 60 min. Ciclo massimo di 10 sedute
93.11.G	45,00 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA MEDIANTE APPARECCHI DI ASSISTENZA ROBOTIZZATI AD ALTA TECNOLOGIA. Rieducazione motoria di gravi patologie secondarie a lesioni del SNC, con l'esclusione delle patologie neurodegenerative. Per seduta di 45 minuti. Ciclo di 10 sedute.

93.11.H	22,50 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE CON USO DI TERAPIE FISICHE STRUMENTALI DI SUPPORTO relativa alle "funzioni delle articolazioni, delle ossa e del movimento" secondo ICF dell'OMS e caratterizzata dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle protesi, ortesi ed ausili utilizzati e dalle attività terapeutiche manuali. Per seduta di trattamento di 45 minuti con almeno 30 minuti di esercizio terapeutico. Ciclo massimo di 10 sedute
93.15	14,70 €	MANIPOLAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE. Per seduta. Ciclo fino a 4 sedute
93.16	8,85 €	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni. Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare
93.18.1	11,40 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA CARDIO-RESPIRATORIA INDIVIDUALE relativa alle funzioni dell'apparato cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio secondo ICF dell'OMS. Per seduta di 30 minuti caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle ortesi ed ausili utilizzati. Ciclo fino a 10 sedute
93.18.2	3,85 €	RIEDUCAZIONE MOTORIA CARDIO-RESPIRATORIA DI GRUPPO relativa alle funzioni dell'apparato cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio secondo ICF dell'OMS. Per seduta di 60 minuti caratterizzata prevalentemente dall'esercizio terapeutico motorio, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dal mezzo in cui viene realizzato e dalle ortesi ed ausili utilizzati. Max 6 pazienti. Ciclo fino a 10 sedute
93.29	7,20 €	CORREZIONI FORZATE DI DEFORMITA'. Correzione manuale di piede torto congenito
93.39.2	12,00 €	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. Per seduta di 45 minuti ciascuna e per arto. Escluso: linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo
93.39.6	4,60 €	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI DENERVATI. Escluso: Viso

Sottoscritto digitalmente

ELENCO DELLE PRESTAZIONI LIA EROGABILI NELLA STRUTTURA

PRESTAZIONE LIA (con TEMPI DI ESECUZIONE)		INDICARE CON UNA X LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA STRUTTURA	TARIFFA in euro
1	IDROMASSOTERAPIA 20 minuti		9,00
2	IPERTERMIA 15 minuti	X	13,00
3	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA		9,00
4	IONOFORESI 30 minuti	X	9,00
5	TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti	X	13,00
6	DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 minuti	X	9,00
7	MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti	X	13,00
8	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti		18,00
9	PRESSOTERAPIA 30 minuti		18,00
10	LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti	X	16,00
11	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti	X	9,00
12	ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti	X	9,00
13	TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti	X	27,00
14	MAGNETOTERAPIA 30 minuti	X	9,00
15	INFRAROSSI 15 Minuti	X	9,00
16	LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti	X	16,00
17	ONDE D'URTO RADIALI	X	36,00
18	BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)	X	18,00
19	TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)	X	13,00

PER ACCETTAZIONE*Sottoscritto digitalmente*

PATTO DI INTEGRITA'

tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

e

l'operatore economico CENTRO POLISPECIALISTICO "FARNESE" SRL per la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione.

Il presente patto di integrità, approvato con delibera del Commissario straordinario dell'INAIL del 20 febbraio 2024 n. 35, deve essere sottoscritto per accettazione e presentato insieme alla propria offerta da ciascun partecipante alla procedura in epigrafe. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'operatore economico determinerà l'esclusione dalla procedura.

Il presente documento costituirà parte integrante del contratto successivamente stipulato.

Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro direttore/i tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale direttore tecnico.

Nel caso di subappalto, il patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale direttore tecnico.

L'assenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d. lgs. n. 36/2023. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Con il presente patto d'integrità l'INAIL e i partecipanti alla procedura sopra menzionata si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'operatore economico, nel condividere le finalità di legalità e integrità del presente patto, dichiara di conoscerne e accettarne le prescrizioni e le sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto.

Il sottoscritto operatore si impegna a:

- segnalare all'INAIL, nelle persone del Responsabile unico del progetto e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto, qualsiasi turbativa, irregolarità o distorsione, eseguite o anche solo tentate, della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto, da parte di qualunque soggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte di dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Istituto;
- mettere a disposizione, a richiesta dell'Istituto, tutte le informazioni sul proprio personale, al fine di verificare il rispetto della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori;

- rendere noti, su richiesta dell'INAIL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore dei subappaltatori, subaffidatari e degli altri soggetti indicati dall'art. 119, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nonché a favore di intermediari e consulenti;
- osservare quanto prescritto dall'art. 53, comma 16-ter, primo periodo del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i che dispone che *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*;
- segnalare, al Responsabile unico del progetto e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto, situazioni di conflitto di interesse, attuale o potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto all'Istituto e al suo personale.

Il sottoscritto operatore dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il sottoscritto prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente patto di integrità, potranno essere applicate, previo contraddittorio, anche in via cumulativa e tenendo conto delle diverse fasi della procedura, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della garanzia provvisoria;
- revoca dell'affidamento/aggiudicazione;
- risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.;
- escussione della garanzia definitiva;
- risarcimento dei danni arrecati all'INAIL nella misura fissa minima dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore di cui chiedere il risarcimento;
- risarcimento dei danni arrecati agli altri concorrenti della procedura nella misura fissa minima dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore di cui chiedere il risarcimento;
- segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali anche ai fini, ove ne sussistano i presupposti, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

L'Istituto si obbliga a rispettare le prescrizioni e i principi stabiliti dal presente patto e, in caso di violazione, ad attivare il procedimento disciplinare nei confronti del proprio personale. Qualora l'Istituto riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento e alla fase di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per i necessari accertamenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il presente patto di integrità produce effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto affidato, incluso l'adempimento delle obbligazioni secondarie successive all'esecuzione della prestazione principale.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente patto d'integrità fra l'INAIL e gli operatori economici firmatari, e tra gli operatori concorrenti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Sottoscritto digitalmente